SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 25 OTTOBRE 1951

(72ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e rimessione all'Assemblea)

« Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » **(N. 1875)**:

DI ROCCO, *relatore* . . . . . *Pag.* 711, 721
CARELLI 713
BOSI 714
GUARIENTI 716
MEDICI 716
RISTORI 718
BRASCHI 719
MILILLO 719
MENGHI 721
RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 722
MANCINELLI 723
PRESIDENTE 723

La riunione ha inizio alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carbonari, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Grieco, Guarienti, Lanza Filingeri, Lanzara, Mancinelli, Medici, Menghi, Milillo, Piemonte, Ristori, Rocco, Saggioro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zannerini.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Rumor.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (N. 1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Rocco.

DI ROCCO, *relatore*. Non ho bisogno di ricordare agli onorevoli colleghi che la viticultura italiana è da tempo in crisi e che la situazione dei viticultori si fa di giorno in giorno più drammatica. Nè ho bisogno di ricordare che nel settore vitivinicolo le crisi sono ricorrenti. Credo che ciascuno di noi, in tema di crisi vitivinicola, possa risalire con la memoria fino alla propria infanzia. In un recente, interessantissimo articolo, il professore Dalmasso rileva che i provvedimenti tendenti a limitare tali crisi risalgono ai tempi dell'antica Roma, e cita un senatoconsulto, riferito da Cicerone nel *De Re Publica*, emanato nel periodo che va dal 123 al 118 avanti Cristo, con il quale si proibiva la coltivazione della vite nelle zone transalpine. Successivamente, nel Medio Evo e del Cinquecento si

ebbero altri provvedimenti intesi a disciplinare la coltivazione della vite. Nè sono mancate nei tempi a noi contemporanei disposizioni di legge per combattere le crisi vinicole e impedirne il ripetersi. Debbo a tale proposito ricordare che nel 1904 l'onorevole Calissano presentò alla Camera dei deputati un ordine del giorno con cui invocava la tutela dei vini pregiati e delle loro denominazioni, attraverso la legge. Si deve, però, arrivare al 1924 per incontrare il primo provvedimento legislativo per la difesa dei vini pregiati. Fece poi seguito in materia la legge del 1930 e finalmente la legge del 1937 con la quale si volle provvedere ad un'organica sistemazione della viticoltura, a conclusione ed in accoglimento delle richieste avanzate nei vari congressi e convegni tenuti allo scopo. Il capo terzo di tale legge era dedicato alla tutela dei vini pregiati.

Per una ragione o per l'altra, però, questi provvedimenti non sortirono l'effetto sperato e furono tutti scarsamente producenti. In particolare, per quanto riguarda la legge del 1937, a causa della macchinosità della sua struttura, si incontrarono serie difficoltà per l'emanazione del regolamento, che lo scoppio della seconda guerra mondiale trovò ancora in via di preparazione, per cui la legge rimase inoperante.

Nel dopoguerra la crisi vitivinicola si è fatta più acuta di anno in anno. I colleghi sapranno che la crisi è essenzialmente di abbondanza, in senso assoluto ed in senso relativo.

In senso assoluto perchè la vite, come pianta colonizzatrice e valorizzatrice di terreni magri, è in genere la prima ad essere piantata ed infatti si nota la tendenza a nuovi impianti un po' da per tutto, con conseguente aumento della produzione, dovuto anche ai progressi della tecnica viticola, che determinano rese unitarie più elevate.

In senso relativo, perchè in coincidenza con l'aumento della produzione si registra un continuo contrarsi del consumo. Le ragioni sono note. Da una parte constatiamo che ormai il vino è bevuto soltanto dai vecchi e dagli anziani, perchè i giovani, forse per moda, preferiscono quelle misture antigieniche e spesso orribili che sono le bibite. Le famiglie operaie e medio borghesi e comunque le famiglie meno abbienti hanno abolito dalla loro dieta giornaliera il vino, sia per l'alto prezzo raggiunto al consumo e sia per il pessimo gusto del prodotto ormai sottoposto a varie disoneste contraffazioni. Squilibrio, quindi, fra produzione e consumo con conseguenze gravissime sia sotto l'aspetto economico che sotto l'aspetto sociale.

Sotto l'aspetto economico l'inconveniente si concreta in un preoccupante scompenso fra il costo di produzione e il prezzo di vendita. In un recente, assai accurato e completo studio del professor Albertario si afferma che la maggior parte delle aziende produce oggi a costo scoperto. Questo fenomeno è più grave proprio nelle zone a produzione pregiata. In esse lo scompenso è impressionante. Il professor Albertario cita l'esempio del Chianti, il cui prezzo di costo, secondo quanto egli riferisce, è il doppio del prezzo di consumo.

Naturalmente dalle conseguenze economiche derivano anche quelle sociali che per un paese come l'Italia sono preoccupanti. Infatti il danno economico delle aziende vitivinicole, se non si provvedesse in tempo ad escogitare i rimedi, porterebbe all'abbandono della coltivazione della vite là dove essa è più difficile a coltivarsi, spingendo i coltivatori verso la pianura che offre la possibilità di produzioni più convenienti, per le più favorevoli condizioni ambientali. Fra l'altro, nelle zone di pianura, essendo facile l'applicazione dei mezzi meccanici, si limita notevolmente la spesa della mano d'opera.

Una tendenza verso lo scasso meccanico in pianura viene già registrata dall'Annuario agricolo italiano, nel quale si fa anche menzione della rilevata tendenza di trasportare la vite verso la pianura. Si verrebbe, quindi, a verificare un abbandono della coltivazione della vite proprio nelle zone che più interessano dal punto di vista sociale, trovandovi attualmente la mano d'opera un maggiore impiego. Sarebbe, però, paradossale, in un paese in cui si intende fare una politica produttivistica con largo impiego di mano d'opera, permettere l'abbandono di una fonte eccellente di assorbimento di lavoro umano, quale è appunto la vite.

Sotto questo punto di vista la crisi ci appare nella sua maggiore gravità. Ci si può così

rendere conto dei motivi per cui da ogni parte vengono invocati provvedimenti urgenti e di decisiva efficacia.

Aggiungo un'altra considerazione. Le zone ove la coltivazione della vite è più difficile sono proprio quelle in cui si producono i vini di qualità. L'abbandono della viticultura in quelle zone verrebbe a determinare la scomparsa dei vini più ricercati e preferiti tanto dai consumatori italiani che da quelli esteri.

Ho parlato di pressanti richieste di provvedimenti intesi a tutelare la viticultura. Fra gli altri – e prima degli altri – è reclamata una legge a tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini pregiati.

Il presente disegno di legge provvede appunto a tale esigenza. Ma ad esso debbono far seguito altre provvidenze ormai universalmente riconosciute necessarie per un processo organico di assestamento del settore vitivinicolo. Comunque, l'attuale disegno di legge arrecherà senza dubbio notevoli vantaggi al Paese, ai produttori ed ai consumatori, ed è da ritenersi fondamentale per il ristabilimento di un certo equilibrio fra la produzione ed il consumo. Valorizzando questo settore della produzione vinicola, quello cioè dei vini di alto pregio, si verrà ad aumentare il consumo dei vini medesimi. E ciò innanzitutto perchè si offre una seria garanzia al consumatore il quale, se reso sicuro della genuinità del prodotto e, per la denominazione di origine, delle caratteristiche dovute all'ambiente o al buon metodo di preparazione del vino, preferirà il prodotto pregiato a quello comune. Inoltre si viene a favorire il produttore, al quale, fra l'altro, si deve anche riconoscere il diritto di avere tutelato un patrimonio che egli ha acquistato attraverso sacrifici di generazioni compiuti in zone ingrate. Si ottiene, infine, un vantaggio di ordine nazionale con la conservazione dei mercati esteri, anche essi faticosamente conquistati, e con la possibilità di estenderli o di far fronte alla concorrenza delle altre Nazioni produttrici, che sono purtroppo meglio organizzate di noi.

Altri motivi atti a lumeggiare il significato del presente disegno di legge sono intuitivi ed io non mi dilungherò ad illustrarli.

Voglio ancora far presente l'urgenza dell'approvazione del presente provvedimento derivante dalla necessità di armonizzare, nel quadro delle trattative per l'Unione doganale italo-francese, la legislazione in materia fra i due Paesi. La Commissione sa che la Francia fin dal 1905 ha provveduto alla difesa dei suoi vini pregiati. Attualmente, con la legge del 1935, quel Paese ha raggiunto una sistemazione organica rispondente appieno alle esigenze della tutela. Noi, al contrario, ci troviamo senza leggi al riguardo, ove si eccettuino quelle per il Marsala e per il Passito di Pantelleria.

Con il disegno di legge in esame la tutela della produzione vinicola nazionale si attua attraverso la disciplina dell'uso delle denominazioni di origine e di provenienza. In altri termini, l'uso della denominazione intanto è consentito ai produttori e ai commercianti in quanto il vino soddisfi alle condizioni che ne disciplinano la produzione. Questa è l'essenza del presente disegno di legge che si compone di 28 articoli ed è diviso in cinque capi. Nel capo primo si dà la definizione delle denominazioni di origine e di provenienza. Col capo secondo si stabiliscono le modalità per il controllo e si istituisce un Comitato nazionale che ha il compito di presiedere alle concessioni di riserva dell'uso delle denominazioni di origine. Nel capo terzo si indicano gli obblighi derivanti dalla tutela e si disciplina l'amministrazione dei fondi del Comitato anzidetto. Nel capo quarto si tratta delle sanzioni. Il capo quinto riguarda alcune disposizioni transitorie e finali.

Il contenuto dei singoli articoli lo vedremo procedendo all'esame di essi. Io mi riservo di fare alcune osservazioni e di proporre qualche emendamento.

Dopo questa mia esposizione, che mi auguro sia stata chiara e sufficiente, voglio sperare che la Commissione, che è tanto pensosa del progresso e della difesa dell'agricoltura e soprattutto della sorte dei lavoratori agricoli, sia ben disposta a deliberare un provvedimento che rappresenta il primo passo verso l'assetto della viticoltura e il mezzo più idoneo per la conservazione del prezioso patrimonio vinicolo italiano.

CARELLI. Ho seguìto con molta attenzione l'esposizione del relatore Di Rocco. Concordo con lui nel ritenere che il presente disegno

di legge sia quanto mai necessario alla difesa dei nostri vini tipici, e ciò nell'interesse dell'economia vitivinicola. Mi sia, però, consentito di rilevare che questo disegno di legge, così come ci viene presentato, non mi sembra organicamente completo. Occorrerebbe dedicare ad esso un esame più diligente e meno frettoloso onde renderlo più organico.

MEDICI. Sono dieci anni che si attende questo disegno di legge. Non mi pare quindi che a proposito di esso si possa parlare di fretta.

CARELLI. Sarebbe grave colpa, dopo dieci anni di studi, formulare una legge non completa. Ora, a mio avviso in alcuni punti questo disegno di legge non è ben chiaro. Non si comprende bene, ad esempio, che cosa si intenda con la qualifica di « produttore ». Nè mi sembra sufficientemente chiara la funzione della riserva del riconoscimento della zona di origine e di provenienza ai fini della produzione dei vini tipici. Manca, inoltre, ogni direttiva circa la produzione dei vini consuetudinari, che non rientrano nelle disposizioni del presente disegno di legge, pur avendo essi acquistato nel mercato da breve tempo una particolare notorietà.

Si istituisce, poi, con l'articolo 3 un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini, composto da elementi rappresentativi, i quali dovrebbero difendere la produzione tipica. Mi sembra, però, che la composizione di detto Comitato non sia del tutto rispondente alle necessità della produzione.

L'articolo 5 prescrive, inoltre, che la riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere chiesta da almeno cinque produttori di notoria importanza, che da oltre un ventennio effettuino la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisce. Chi sono costoro ? Vi sono compresi anche i mezzadri ? Non mi pare, eppure dalle nostre parti la produzione tipica è frutto soprattutto dell'opera del coltivatore della terra oltre che delle direttive tecniche del proprietario.

D'accordo sul fatto che è il proprietario a dirigere l'azienda agricola e che il mezzadro non è altro che un esecutore d'ordini. Comunque, essendo la mezzadria un rapporto associativo, anche il mezzadro deve essere considerato un produttore e deve avere a tale titolo gli stessi diritti del proprietario.

L'articolo 6 poi parla, a proposito della richiesta di riserva della denominazione, di « richiedente ». Perchè il singolare ? Mi sembra una incongruenza.

Ed ancora. Nell'articolo 7 non si fa una netta distinzione fra uva e prodotti dell'uva.

Son tutte incertezze ed incongruenze, queste, che noi dovremmo correggere con appropriati emendamenti. D'altronde, io riconosco la necessità del provvedimento in esame, ma nello stesso tempo reputo che esso potrà rispondere alle esigenze produttive del settore vitivinicolo soltanto se sarà diligentemente esaminato e corretto.

BOSI. Dopo le osservazioni del collega Carelli credo che sia opportuno entrare più a fondo nell'esame del problema per formulare un giudizio completo sul presente disegno di legge. Esso ci viene presentato come un mezzo per combattere la crisi del vino o almeno per limitarne gli effetti. Si tratterebbe, quindi, di un provvedimento di enorme importanza, tale, cioè, da appagare l'attesa delle categorie interessate. Però, nel disegno di legge in esame, così come esso è stato impostato, mi sembra che si dimentichi la reale situazione della viticultura italiana, specie per quanto riguarda la grande massa dei produttori.

Prima domanda infatti: quali sono i vini che dobbiamo difendere ? Una parte o tutti ? Ora, io credo di poter affermare che se presentemente ci sono produttori che si salvano dalla crisi generale che oggi travaglia la viticultura, sono proprio costoro che si ha intenzione di favorire con il presente provvedimento, per cui sembra che si voglia difendere chi proprio non ha bisogno di essere difeso. Difatti alcuni vini di denominazione tipica riescono ancor oggi sul mercato interno e su quello internazionale ad avere una sufficiente autodifesa, mentre la crisi si accentua per la massa dei vini dei piccoli produttori, di coloro cioè che producono uva e vino direttamente, e che non sono tutelati in alcun modo.

Per affrontare concretamente il problema è necessario rendersi pienamente conto della sua portata. Intanto non è vero che il problema del vino oggi in Italia sia un problema

di sovraproduzione. È vero anzi proprio il contrario, che, cioè, in Italia si registra una diminuzione della produzione totale del vino. Il problema, quindi, è assai diverso; è un problema di sottoconsumo, causato in gran parte dalle diminuite capacità di acquisto della gran massa dei consumatori, i quali oggi, contro le loro stesse abitudini, sono spesso costretti a rinunciare all'uso del vino. E ciò perchè esiste una notevole differenza tra il prezzo del vino alla produzione e il prezzo del vino al consumo. Ora, pensare di affrontare la crisi del vino con una semplice disciplina della denominazione dei vini mi pare cosa assolutamente fuori della realtà.

A parte, però, tale questione giova riconoscere che la difesa delle denominazioni dei vini ha senza dubbio grande importanza. Già fin dal maggio scorso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste si convinse della necessità di affrontare con una apposita legge la lotta contro le sofisticazioni. È un problema, questo, di notevole rilievo perchè attualmente la sostificazione viene operata su larga scala da quei produttori che detengono il monopolio del mercato, attraverso, fra l'altro, l'immissione al consumo di vini di origine diversa da quella dichiarata. Tanto per fare un esempio, noi oggi in Italia consumiamo una grande quantità di Chianti, mentre sappiamo benissimo che la zona del Chianti, non essendo molto estesa, non può dare che una produzione di vino ridottissima. Nè, d'altra parte, ci si limita a produrre il Chianti nelle zone limitrofe, essendo a tutti noto che i produttori fanno il vino del Chianti con i vini pugliesi.

È necessario perciò tutelare il prodotto almeno sotto questo aspetto. Sorge, però, la domanda: chi sono i produttori ? Io non sono dell'opinione che i produttori siano soltanto i grandi proprietari. In Italia la produzione dei vini, salvo in alcune zone limitate, non è opera dei grandi, ma dei piccoli proprietari, degli affittuari, dei mezzadri, di tutti coloro, cioè, che costituiscono la grande massa dei viticultori. Sta di fatto, però, che, nel presente provvedimento io non vedo ricordati i piccoli produttori. Vi si parla invece, e spesso, dei grandi produttori. Occorre, quindi, emendare nel senso da me prospettato il disegno di legge in discussione. In caso contrario esso non servirebbe a cambiare in nulla la situazione attuale, e pertanto i grossi commercianti ed industriali continuerebbero ad operare sul mercato le loro frodi.

Esigere, ad esempio, che per ottenere la riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza debba essere presentata una domanda da parte di almeno 5 produttori di notoria importanza, che da oltre un ventennio effettuino la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisca, significa impedire per molte zone la presentazione della domanda in questione, perchè è evidente che i produttori di notoria importanza, che già da venti anni producono vino, non avranno alcun interesse a rinunziare alla manipolazione dei vini da essi operata con vini di provenienza diversa dal luogo di cui sfruttano il nome.

Si nota, inoltre, una certa imprecisione nella formulazione delle denominazioni dei vini di cui si può richiedere la tutela. Si dice che sarà il Comitato nazionale a scegliere quali saranno i vini da tutelare in seguito alle domande presentate secondo i termini di cui sopra. Noi sappiamo, però, che esistono in Italia vini la cui produzione non è molto estesa e che hanno avuto nel passato una certa importanza nel mercato nazionale e in quello internazionale, importanza, attualmente perduta, per cui nelle zone di produzione probabilmente non esistono nemmeno quei cinque produttori richiesti per avanzare la domanda di riserva della denominazione di origine o di provenienza. Si tratta in genere di zone in cui, a causa delle condizioni economiche, nelle quali si è sviluppata la viticultura, la produzione vinicola è assai ridotta o nelle quali i produttori non hanno i mezzi per ricostituire tutti i loro vigneti che, se però fossero largamente ricostituiti, darebbero vini tipici in più larga misura.

Non dimentichiamo che i vini italiani tipici scarseggiano sia sul mercato nazionale che su quello internazionale. Attualmente l'unico vino italiano che si vende all'estero è il Chianti: mentre in passato molti nostri vini rinomati venivano immessi sul mercato internazionale, sostenendo vittoriosamente la concorrenza dei vini stranieri. Purtroppo oggi i vini stranieri hanno conquistato completamente i mercati esteri, perchè presentano qualità stabili e co-

stanti e perchè vengono immessi nei mercati esteri con quella onestà commerciale che non sempre viene impiegata dai nostri esportatori. È chiaro infatti che non si può pretendere di avere un notevole successo presso gli acquirenti stranieri quando si presentano all'estero prodotti mal confezionati e a prezzi enormemente superiori a quelli dei vini tipici degli altri Paesi.

È evidente, quindi, che se noi non verremo a precisare con maggiore esattezza le norme del presente disegno di legge e non offriremo, così, più ampia possibilità di tutela ai produttori di quanto non permetta a mio avviso il presente disegno di legge stesso, noi non riusciremo a modificare la odierna situazione di crisi della produzione vinicola. L'incompletezza e l'imprecisione del provvedimento in esame non possono lasciarmi soddisfatto. Non credo che sia possibile sostenere che questa sia la legge tanto attesa dai piccoli produttori, che sia, cioè, un provvedimento idoneo a vincere la crisi del vino. Di chi va a vantaggio questo disegno di legge ? Se esso deve andare a vantaggio di qualche grande casa produttrice, la quale non prospera davvero per l'interesse dell'agricoltura e del buon nome del commercio italiano, io reputo che tale disegno di legge sia da definirsi più dannoso che inutile.

Affermavo poco fa che non mi sembrava ben precisata la figura del produttore, osservazione del resto già fatta dal collega Carelli. Mi chiedo ora: sono bene rappresentati i produttori in seno al Comitato nazionale, il quale in definitiva è l'organo che dovrebbe difendere i produttori stessi ? Il Comitato nazionale è composto da numerose e egregie persone, ma non mi sembra che i produttori siano chiamati a farvi parte in misura tale da influire sulle sue decisioni. Vi sono invece rappresentati in misura preoccupante i commercianti e gli sfruttatori in genere della viticultura.

Concludendo, dichiaro che occorre modificare, e in molti punti, il presente disegno di legge perchè esso possa essere da noi accettato. A questo compito di emendare il provvedimento in discussione noi dobbiamo accingerci con amorosa, vigile attenzione nel preminente interesse della viticoltura italiana.

GUARIENTI. Ho l'impressione che il presente disegno di legge non contenga norme pienamente efficaci circa il controllo sulle denominazioni d'origine e di provenienza dei vini. Circa un mese fa ho avuto occasione di intervenire a Soave ad una riunione nella quale il professor Cosmo di quella scuola enologica lesse ed illustrò uno schema di progetto di legge sulla tutela appunto delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini, schema che era stato inviato al Ministero dell'agricoltura affinchè fosse tenuto presente, nella compilazione del disegno di legge in esame, dal Ministero dell'agricoltura stesso. Mi dispiace di non averne perfettamente presente il testo: ricordo comunque che esso conteneva disposizioni particolarmente efficaci sui controlli per garantire che il vino al consumo fosse lo stesso di quello alla produzione d'origine. Ciò si otteneva richiedendo che il vino fosse immesso al consumo in fiaschi o bottiglie chiusi ermeticamente col marchio di origine.

RUMOR, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Di tutto ciò si occupa l'articolo 14 del disegno di legge in esame.

GUARIENTI. Non mi sembra che l'articolo 14 lo faccia in modo del tutto convincente. Comunque io mi auguro che i controlli di cui all'articolo anzidetto siano resi più efficaci in modo da garantire al consumatore l'effettiva genuinità del vino da lui acquistato.

MEDICI. Sono stato indotto a prendere la parola da alcune osservazioni fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, le quali non mi sembra abbiano stretta attinenza con l'oggetto del disegno di legge in esame. Noi siamo qui radunati per discutere sulla tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini e d'altra parte non ho sentito nessuno che mi abbia dimostrato l'inutilità o meno di questa tutela. Chi ha parlato contro questo disegno di legge ha affermato che con esso non si difendono i piccoli produttori. Di questo aggettivo « piccoli » forse si fa un uso eccessivo e, in definitiva, per quel che riguarda il caso in esame non si riesce a comprendere quali siano questi piccoli produttori e quali siano i loro interessi. Si è anche affermato che questo disegno di legge non risolve la crisi del vino. Ingenuità ! La crisi del vino, che può essere definita cronica, è incominciata in forma drammatica verso il 1896-97 ed ogni tanto presenta ricorsi ciclici i quali si sono fatti particolar-

mente intensi dopo la prima guerra mondiale e ancor più dopo la seconda, quando i gusti dei consumatori si sono orientati in modo decisamente diverso. L'odierna crisi del vino non è, quindi, causata dalla caduta del reddito dei consumatori, senatore Bosi. Se io avessi tempo potrei dimostrare in dettaglio la verità di quest'asserto. Cito soltanto alcuni fatti certi.

Il lavoro dell'uomo è diventato sempre meno lavoro all'aperto e sempre più lavoro al chiuso; da lavoro muscolare, cioè, tende a trasformarsi in meccanico, per cui il vino, che come alimento energetico aveva un tempo una importanza decisiva, oggi vede di molto diminuita questa sua funzione. Tanto è vero che, ad esempio, i grandi centri industriali dell'Italia settentrionale, dove sempre è stata consumata una notevolissima quantità di vino, accusano oggi una forte diminuzione nel consumo del vino, appunto in relazione al fatto da me ora accennato. Ho eseguito per mio conto un'indagine a questo proposito fra i braccianti ferraresi. Ora, tenute presenti la composizione delle famiglie e la distribuzione del reddito, ho potuto constatare che il consumo del vino in questa categoria di lavoratori è notevolmente diminuito e ciò indipendentemente dalla prospettata caduta del reddito sostenuta dal senatore Bosi. Risulta, infatti, che il salario medio giornaliero dei braccianti del Ferrarese intorno al 1890–95, per la giornata di otto ore, si aggirava intorno ad una lira: oggi è di circa 1000 lire. L'aumento nominale del salario giornaliero è quindi oggi di circa 1000 volte mentre l'indice di svalutazione della moneta si aggira intorno a 300, 400 volte. Ciò considerato, non si può parlare, a proposito di questa categoria di lavoratori agricoli, di diminuzione di reddito; eppure oggi i braccianti ferraresi consumano meno vino di un tempo. Non è esatto, quindi, attribuire la crisi del vino ad un sottoconsumo derivante dalla minore capacità di reddito dei consumatori, e per parte mia devo respingere questa affermazione. Ciò che invece è vero è che gli uomini modificano i loro gusti.

Non dev'essere, poi, dimenticato un altro fatto, cioè che sull'orizzonte internazionale stanno comparendo dei produttori non sospettati, come, ad esempio, i produttori australiani. Se soltanto 20 anni fa io avessi dichiarato che l'Australia un giorno si sarebbe messa a far la concorrenza al Chianti tutti mi avrebbero ritenuto un visionario. Oggi sul mercato tedesco i produttori australiani, presentando dei vini eccellenti, hanno conquistato posizioni notevoli, con nostro svantaggio.

Altri fatti, infine, concorrono a determinare l'attuale situazione di crisi del vino. Comunque in sintesi occorre domandarsi: la crisi del vino, se così vogliamo chiamarla, è tale rispetto al produttore o rispetto al consumatore ? Infatti, se il prezzo del vino ribassa, non si dovrebbe parlare di crisi, almeno nei confronti del consumatore, perchè evidentemente i consumatori meno abbienti vengono ad essere favoriti dal basso prezzo del prodotto. La crisi, quindi, dipende da un prezzo che non è sufficiente a equilibrare i costi di produzione. Per risolverla, volete forse fissare un prezzo alto del vino ? Ma così facendo credete poi che il consumo del vino possa aumentare ?

Non camminiamo, quindi, fra le nuvole e cerchiamo di non perdere di vista il problema concreto. Se noi vogliamo far sì che la viticultura italiana si estenda e prosperi nell'interesse della collettività e dell'economia nazionale dobbiamo sostenere fortemente l'esportazione dei vini di gran classe che sono, poi, quelli che pagano la fatica del contadino. Questo è il punto. Nello stesso tempo dobbiamo imitare la vicina Francia, la quale da un lato produce grandi quantità di vini a basso prezzo per coloro che non possono spendere, e dall'altro si è data cura di conquistare i mercati del mondo attraverso la produzione di poche diecine di migliaia di ettari coltivati a vigneto. Non dimentichiamo, infatti, che tutta la Champagne ha soltanto poco più di 8000 ettari a vigneto.

Ora senza dubbio anche noi abbiamo la possibilità di far grandi passi nel campo dell'esportazione dei vini, ma per far ciò occorre quella tal serietà che non può essere insegnata dalle leggi, ove manchi da parte di chi produce e chi commercia. E di questa serietà noi purtroppo non abbiamo sempre dato chiare prove.

In ogni modo, che cosa il Governo si è limitato a chiedere presentando l'attuale disegno di legge ? Il collega Bosi ha affermato: con il presente disegno di legge non si risolve la crisi del vino. Ma le crisi non le risolvono le leggi, bensì gli uomini con il loro operare. Questo disegno di legge, in sostanza, offre la possibi-

lità di punire tutti coloro che nel settore vinicolo non fanno il proprio dovere e che finora raramente venivano puniti. Si tratta, quindi, di un contributo ad una nuova impostazione delle nostre esportazioni di vini. Però l'esportazione dei vini non si fa con i vini di gran massa, come mi sembra che abbia voluto affermare il collega Bosi, bensì con i vini di gran classe, che son quelli che vanno in giro per il mondo dispensando ovunque la gioia di un'ora in molte mense. Solo per questi vini si è disposti a pagare. E, fra parentesi, voglio aggiungere che il miglior vino si produce non già nel bacino del Mediterraneo ma nelle zone marginali dove la vite quasi muore e come ultimo grido produce vino di altissima e raffinatissima qualità.

Se vogliamo, quindi, combattere la crisi del vino dobbiamo cercare di produrre pochi vini di gran pregio internazionale e a ciò aiuta il presente disegno di legge. Con questo, però, noi non vogliamo dire che il provvedimento in esame possa risolvere la crisi del vino. Esistono, infatti, altri mezzi per promuovere la rinascita della viticultura, ma di essi qui non è necessario fare parola, altrimenti usciremmo dall'oggetto della nostra discussione.

RISTORI. Come tutti sanno, la crisi del vino nel nostro Paese si aggrava ogni giorno di più. Ciò preoccupa grandemente i nostri produttori vitivinicoli, i quali attendevano da parte del legislatore un provvedimento organico in materia. La loro attesa, però, è rimasta delusa perchè il presente disegno di legge favorisce soltanto alcune qualità di vini, prodotte in determinate zone. Il disegno di legge in esame è indubbiamente schematico: esso ha un carattere unilaterale e quindi non risponde alle esigenze di tutti i vinicultori italiani. Credo pertanto che sia opportuno richiamare al senso di responsabilità il legislatore e anche colui che ha proposto il presente provvedimento, cioè il Ministro dell'agricoltura.

Il relatore, senatore Di Rocco, ha poi parlato di crisi ricorrenti. Da parte mia debbo dire che noi ci troviamo non già di fronte ad una crisi ricorrente bensì di fronte ad una crisi cronica, la cui gravità è tale che l'incidenza della cosiddetta crisi ciclica o periodica risulta, in definitiva, quasi irrilevante, dato che ormai abbiamo raggiunto l'apice della crisi stessa. Ora, quali sono le cause di questa crisi? Crisi di sovrapproduzione o di sottoconsumo? A mio avviso non si tratta certo di una crisi di sovrapproduzione perchè noi ci troviamo di fronte ad una diminuzione della produzione del vino e corrispondentemente di fronte ad un aumento della popolazione. Questi due elementi stanno a dimostrare che per il caso in esame non si può parlare di una crisi di sovrapproduzione bensì di una crisi di sottoconsumo.

Vi sono, poi, altri elementi che concorrono a determinare la crisi del vino: in particolare la scarsa capacità di acquisto da parte dei consumatori meno abbienti. Il senatore Medici, con il suo linguaggio pieno di *verve*, ha sostenuto che i braccianti da mezzo secolo a questa parte hanno visto aumentare notevolmente i propri salari. Però il senatore Medici ci deve dire se i salari dei lavoratori agricoli siano aumentati in senso assoluto oppure in senso relativo. Dico questo perchè io credo senz'altro che i salari dei lavoratori agricoli siano aumentati soltanto in senso relativo. Se noi, infatti, teniamo presente la paga dei lavoratori agricoli di mezzo secolo fa e corrispondentemente esaminiamo il reddito nazionale di quell'epoca e facciamo il paragone di questi elementi con gli stessi elementi nella nostra epoca, noi vedremo subito che le paghe dei braccianti agricoli di oggi sono aumentate soltanto in senso relativo. In altri termini oggi v'è minore capacità di acquisto da parte dei lavoratori agricoli rispetto a quella di cui gli stessi lavoratori agricoli erano capaci cinquant'anni fa. Ora i cittadini in genere e in particolare i consumatori delle classi meno abbienti dovrebbero avere una maggiore capacità di acquisto. Ho creduto opportuno fare queste osservazioni per controbattere le affermazioni del senatore Medici in materia di crisi del vino. Questa crisi, certo, è resa più grave dal fatto che in questi ultimi tempi sono state messe a disposizione dei consumatori altre bevande. Si può anche aggiungere che concorrono a determinare la crisi del vino gli eccessivi oneri fiscali che gravano sul commercio del vino. Resta, però, inteso che la causa prima, e la più grave, che determina la crisi del vino è la diminuita capacità di acquisto da parte dei consumatori.

Ciò premesso, bisogna riconoscere che il presente provvedimento non potrà rimuovere le

cause della odierna crisi del vino. Questo disegno di legge indubbiamente è stato sollecitato dai grossi industriali del vino e dai grossi proprietari terrieri: esso, infatti, viene a favorire determinati gruppi di produttori, non già l'intera categoria dei produttori stessi. Pertanto noi, pur dichiarando di essere pronti a discutere questo disegno di legge per migliorarlo, riteniamo che esso non rappresenti altro che un assai modesto contributo alla soluzione del problema in esame.

Per accennare, poi, ad una questione di carattere particolare osservo che fra i componenti del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini non figurano i rappresentanti della categoria mezzadrile. Si parla soltanto nell'articolo 3, che prevede appunto la costituzione del Comitato nazionale anzidetto, di rappresentanti dei coltivatori diretti. Ora con le parole « coltivatori diretti » cosa si vuole intendere ? I piccoli proprietari, gli affittuari o anche i mezzadri ? È questo un interrogativo che io pongo al rappresentante del Governo qui presente. E per ora non ho altro da aggiungere.

BRASCHI. Rinuncio a trattare diffusamente in sede di discussione generale questo disegno di legge perchè mi associo alle osservazioni fatte dal collega Medici. Mi limito soltanto ad osservare che alcuni colleghi evidentemente vorrebbero che in materia di produzione e di tutela dei vini si emanasse un vero e proprio codice, mentre ben limitato è il contenuto del provvedimento in esame. Le esigenze prospettate da alcuni colleghi che mi hanno preceduto potrebbero formare oggetto di un ordine del giorno e questo ordine del giorno potrebbe essere approvato dalla nostra Commissione. Resta inteso, però, che non è possibile accogliere le varie richieste fatte in sede di approvazione di questo disegno di legge che ha un determinato scopo e limitate anche se precise finalità. La discussione che finora è stata svolta sarebbe stata assai più opportuna in sede di esame dei singoli articoli e precisamente in quella sede io mi propongo di intervenire per fare alcune osservazioni e proporre alcuni emendamenti.

MILILLO. Nel mio intervento mi atterrò strettamente ad esaminare in linea generale il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. In questo disegno di legge si considera effettivamente, come altri ha già rilevato, soltanto un aspetto particolare del problema del vino. Ora si tratta di vedere se tale aspetto particolare sia stato considerato in modo idoneo ed efficace, sì da rispondere in modo uniforme, cioè secondo giustizia, agli interessi di tutti i produttori. Qual'è il sistema al quale il disegno di legge affida la tutela dei vini tipici ? Basta che la riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza sia richiesta al Ministero dell'agricoltura da almeno cinque produttori di notoria importanza, che da oltre un ventennio effettuino la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisca perchè il Ministero faccia le sue indagini, sottoponendo la richiesta in questione all'esame e al parere del Comitato nazionale. La costituzione di quest'organo pesante e burocratico è prevista all'articolo 3. Dopo che la richiesta è stata accolta si stabilisce in un disciplinare di produzione quali debbano essere le caratteristiche del vino avente quella particolare denominazione di cui si è chiesta e ottenuta la tutela.

Ora, quando pensate che la richiesta di una determinata denominazione di origine o di provenienza deve essere fatta da almeno cinque produttori di notoria importanza, quando pensate che questi cinque produttori devono avere effettuato da oltre un ventennio la produzione del vino cui la denominazione stessa si riferisce, è facile immaginare quali saranno le caratteristiche di un dato vino, delle quali il disciplinare di produzione dovrà tener conto; vale a dire, è facile immaginare che nel disciplinare di produzione si terrà conto soltanto di quelle che saranno le esigenze poste dagli stessi richiedenti. Ora, questo è sufficiente per assicurare la tutela di quel particolare vino ? È sufficiente attenersi a quelle che possono essere le caratteristiche del vino prodotto dai maggiori produttori richiedenti la riserva di una determinata denominazione di origine o di provenienza quando noi sappiamo, per esperienza di consumatori, che se oggi si vuole ancora trovare una bottiglia di vino che risponda alle caratteristiche tradizionali del vino bisogna andarla a comperare direttamente dal contadino, giacchè se la si compra in un negozio, cioè con provenienza dai grandi stabilimenti vinicoli, noi non troviamo più quelle caratte-

ristiche originali ? In altre parole, queste caratteristiche che si conservano nella piccola produzione hanno possibilità di essere considerate nel presente disegno di legge ? Il disegno di legge in proposito non ci dà alcuna garanzia che questo possa avvenire.

Ma non basta. Il Ministero dell'agricoltura una volta accolta la richiesta di riserva della denominazione di origine o di provenienza di un dato vino, una volta fissato il disciplinare della produzione di questo vino stesso, può affidare ad un consorzio costituito da produttori di un vino con denominazione riservata l'incarico di invigilare sul regolare uso della denominazione stessa. Questo consorzio, dunque, sarà costituito dagli stessi produttori che hanno fatto la richiesta di denominazione riservata, o per lo meno i primi a costituirlo saranno quegli stessi produttori, salvo l'adesione di altri. Il provvedimento in esame infatti stabilisce che tutti i produttori potranno aderire a un dato consorzio. Questo in astratto, ma in concreto io mi domando: a quali condizioni ? I produttori che vorranno aderire ad un consorzio già costituito avranno l'effettiva parità di diritti nei confronti degli alti produttori consorziati ? In proposito vi sono norme generali che lo statuto del consorzio dovrà osservare ? Il legislatore può dirsi garantito che attraverso le norme dello statuto non abbia a prevalere l'interesse dei maggiori produttori a scapito dei minori ? Possiamo noi approvare un provvedimento il quale si rimette per la osservanza delle norme contenute nel provvedimento stesso ad un organo privato quale è un consorzio di produttori ? Secondo me occorre introdurre nel presente disegno di legge norme precise che garantiscano che nello statuto dei consorzi sarà stabilita parità di diritti fra tutti i produttori.

Ho già detto, poi, che il consorzio costituito nel modo già accennato assume la tutela del vino con denominazione riservata, cioè assume l'osservanza delle norme della presente legge. Ma in qual modo avviene quest'opera di vigilanza ? Il consorzio sottopone al proprio controllo – controllo che è insindacabile perchè io non vedo prevista nel provvedimento in esame alcuna forma di ricorso o reclamo contro le decisioni del consorzio stesso – tutti i vini aventi denominazione riservata; il consorzio, cioè, stabilisce se dati vini abbiano diritto di avere quella certa denominazione e questo deve fare sulla base dei disciplinare di produzione. Sarà, però, pur sempre la deliberazione del consorzio una interpretazione soggettiva degli organi direttivi del consorzio nei confronti del disciplinare. Quando, per ipotesi, questa interpretazione fosse viziata – perchè potrebbe essere interesse di coloro che avranno in mano il consorzio di boicottare la concorrenza degli altri produttori non adeguatamente rappresentati nel consorzio stesso – quale rimedio c'è per proteggere l'interesse di questi ultimi produttori, siano oppur no consorziati ? Può darsi, infatti, il caso di un produttore che sia rimasto fuori da un dato consorzio: ora questo produttore quale garanzia avrà che il suo interesse verrà tutelato ?

Vi è di più. I vini con denominazione riservata devono essere immessi al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno da rilasciarsi dal Comitato nazionale o dal consorzio incaricato di invigilare sul regolare uso della denominazione. Inoltre si stabilisce che al ritiro del contrassegno si dovrà versare un dato importo per far fronte alle spese di funzionamento del Comitato nazionale ed a quelle inerenti all'assolvimento dell'incarico di vigilanza affidato ai consorzi e che in ogni caso la misura di tale importo non potrà superare le lire due a litro. Ora noi abbiamo approvato pochi giorni fa un analogo provvedimento di tutela sui formaggi; ebbene in quel provvedimento non era contenuta una disposizione simile a questa che sostanzialmente impone sui vini un nuovo tributo, anche se di misura modesta. Questa disposizione non sarà certo ben vista dai produttori vinicoli. Si potrà obbiettare che questo nuovo tributo serve alle spese inerenti all'assolvimento dell'incarico di vigilanza affidato al consorzio. Ma perchè, osservo io, il consorzio dovrebbe coprire le sue spese con l'importo di questa gabella, e non già con i contributi dei suoi soci ? È il consorzio che, a mio avviso, deve trovare nei suoi fondi i mezzi per sopperire alle sue spese: questo io credo che sia il giusto criterio da seguire in materia. Imporre questa specie di tributo ai produttori vinicoli rappresenta, secondo me, una misura odiosa perchè non affatto giustificata.

Riservandomi ulteriori osservazioni di dettaglio nel corso della discussione dei singoli articoli io reputo che così come oggi è formulato il testo del disegno di legge in esame non possa essere da noi approvato.

MENGHI. Noi veniamo a trattare questo disegno di legge dopo l'avvenuta approvazione del disegno di legge riguardante la tutela dei formaggi tipici. Poichè le critiche sollevate da alcuni colleghi sono, in definitiva, critiche attinenti alle disposizioni dei singoli articoli, io invito i colleghi dell'estrema a presentare proposte di emendamenti sulle quali indubbiamente si potrà trovare un accordo perchè anche noi siamo difensori della piccola proprietà contadina. Difatti, quando noi vediamo presentare proposte di emendamenti a disegni di legge, intese a favorire la piccola proprietà contadina, noi abbiamo sempre dato e daremo sempre la nostra adesione a tali proposte di emendamenti. Io credo perciò che si possa passare senz'altro alla discussione dei singoli articoli.

DI ROCCO, *relatore*. Le critiche che sono state rivolte al disegno di legge, almeno quelle che io ritengo più fondamentali, si riducono a poche. Innanzitutto si ritiene il disegno di legge insufficiente per la risoluzione della crisi vitivinicola. È stato il collega Bosi a fermarsi su questo punto. Ma egli ha dimenticato che proprio io, relatore, ho parlato di un primo provvedimento che viene emanato in questa materia. Naturalmente la parola « primo » presuppone che altri disegni di legge occorrono per risolvere pienamente quella che riconosciamo essere una crisi gravissima per la viticoltura italiana. Ho detto che per brevità non accennavo a quali altri provvedimenti si debba far ricorso in questa materia. Io sono d'accordo che una disciplina qualiquantitativa degli impianti viticoli, un meglio congegnato sistema fiscale, l'incoraggiamento alla diffusione delle cantine sociali, le agevolazioni creditizie, oltre ad altri mezzi intesi più immediatamente a ridurre o ad eliminare le eccedenze della produzione sul consumo, si impongono. Quindi come vede, senatore Bosi, sono il primo a riconoscere che con questo disegno di legge noi intendiamo soltanto incominciare. Molte critiche sono state mosse alla disparità dei benefici che dalla legge deriveranno ai piccoli produttori in confronto dei grandi. Il senatore Carelli vuole sapere che cosa si intenda per produttore. Produttore è colui che è proprietario del vigneto da cui ricava l'uva e il vino, ma è anche produttore colui il quale gestisce una cantina, compra le uve e prepara il vino. Costui non si può chiamare commerciante, e d'altronde questo disegno di legge non riguarda i commercianti di vino se non per le frodi.

È stato avanzato il dubbio che non siano tutelati i piccoli produttori. Evidentemente se è tutelato il vino, e se il vino mercè questa tutela si afferma sul mercato, ne deriva automaticamente il vantaggio per tutti coloro che sono addetti alla produzione del vino, siano essi lavoratori o proprietari del vigneto. Infatti tutti costoro hanno interesse a che il vino prodotto sia difeso onde sia consumato e quindi smerciato.

Il senatore Milillo ha osservato che la concessione della riserva è legata alla richiesta di appena cinque produttori che certamente non potranno che esser grandi produttori. Ma si tratta solo di modalità procedurale; lo Stato concederà la riserva a quel determinato vino quando essa sia richiesta da non meno di cinque produttori. Quindi non da cinque soltanto, ma da almeno cinque: evidentemente possono essere anche di più. I richiedenti non debbono essere soltanto produttori ma produttori di lunga data perchè la bontà del vino che vogliono tutelato deve essere stata collaudata dal tempo. Si deve trattare di vini che abbiano già acquistato una notorietà sul mercato interno e sul mercato estero. Sono proprio questi i vini che si vogliono tutelare. Quindi la questione del tempo è essenziale perchè produttori improvvisati non chiedano la riserva.

Il collega Carelli ha anche parlato di vini pregiati non contemplati nel progetto, volendo riferirsi a vini tipici la cui denominazione non coincide col nome di una località geografica.

La legge ha fatto distinzione tra origine e provenienza. Coloro i quali chiederanno la riserva, se fino ad allora con il nome del vino non si è fatto riferimento a una data località geografica, cominceranno a fare questo riferimento dal momento in cui chiederanno la tutela. Invece di dire « Barolo » si dirà Barolo della tale collina, a mo' di esempio. È molto difficile definire e controllare un vino tipico